

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE**

Il giudice istruttore dott. Amleto Pisapia in funzione del giudice monocratico ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n RG omissis/2006 avente ad oggetto l'azione di ripetizione dell'indebitato

TRA

Società

-attore-

E

Banca

-convenuto-

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE

L'attore, titolare del conto corrente n. omissis costituito presso la succursale della Banca nel periodo 1995/2004, agisce in giudizio con l'azione di ripetizione stante la applicazione ad opera dell'istituto credito di Interessi capitalizzati in violazione dell'art. 1283 c.c..

Si costituisce l'istituto di credito convenuto eccependo l'infondatezza della domanda atteso il pagamento di interessi nella misura convenuta nonché l'irripetibilità delle somme stante l'avvenuto adempimento dell'obbligazione naturale ed in ogni caso la prescrizione del diritto.

In via istruttoria, nominato l'ausiliario del giudice, nella persona del Dott. omissis, cui veniva posto il quesito di rideterminare il saldo del conto corrente con l'applicazione annuale degli interessi al saggio risultante dagli estratti conto, il quale, in sede di operazioni peritali in data 14 febbraio 2008, acquisiva la documentazione contabile (ovvero estratti conto dal 1 gennaio 1995 al 31 dicembre 2004 relativi al conto corrente di cui agli atti di causa) - di cui dichiarava non essere presente nella produzione di parte - e procedeva alla ricostruzione del conto corrente evidenziando un saldo debitorio pari a € 2,297,33,

All'udienza del 21 settembre 2016, il Tribunale si riservava per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..

La domanda è infondata.

Nel caso in cui il correntista agisca per la ripetizione delle somme indebitamente versate sul conto corrente, anche in ragione della nullità di determinate clausole contrattuali, lo stesso ha l'onere di produrre in giudizio l'intera sequenza di estratti conto (soltanto la produzione della intera sequenza degli estratti conto consente di ricostruire in maniera puntuale il rapporto contrattuale intercorso tra le parti e, quindi, di verificare la pattuizione e la concreta applicazione di interessi anatocistici. Trib. Nocera inferiore 29 gennaio 2013), stante la previsione generale di cui all'art.

Sentenza, Tribunale di Potenza, Dott. Amleto Pisapia n. 50 del 19 gennaio 2017

2697 cc secondo cui questi deve dare la prova dell'entità della sua pretesa e la prova scaturisce dagli estratti conto relativi all'intero rapporto i quali devono essere prodotti e depositati entro il secondo termine dell'art. 183, 6° comma, c.p.c. -Trib. Bari 17 novembre 2011, Trib. Vicenza 9 febbraio 2009, Trib Napoli 4 novembre 2010 - ovvero nel termine decadenziale per la produzione di documenti (Trib, Bologna 8 aprile 2006, Trib. Modena 3 agosto 2007; decorso il termine decadenziale, la parte interessata può tardivamente produrre documenti solo previa remissione in termini Trib. Treni 1 febbraio 1999 e Trib. Salerno 6 luglio 2000) nonché perentorio, perchè così stabilito dall'art. 183 c.p.c., sottratto alla disponibilità delle parti e la cui osservanza genera preclusioni istruttorie rilevabili di ufficio stante anche il principio di interesse pubblico ad un corretto, celere ed ordinato svolgimento del giudizio per cui tali preclusioni non sono derogabili nemmeno su accordo delle parti (Trib Torino 23 agosto 1999) né tantomeno dal giudice Istruttore e devono esser rilevate di ufficio (Trib. Torino 31 maggio 2005); atteso che, nel caso in esame, l'allegazione documentale è avvenuto ben oltre detto momento (ovvero in fase di operazioni peritanti), rilevatane la preclusione per quanto sopra esposto, ne consegue necessariamente come l'attore sia venuto meno all'onere probatorio su di esso gravante rendendo l'azione intrapresa (comunque infondata stante quanto rilevato dall'ausiliario) del tutto esplorativa per cui la domanda va rigettata.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M

pronunciando sulla domanda proposta, così dispone:
rigetta la domanda e, per l'effetto, condanna la Società, in persona del proprio legale rappr, pro tempore, al pagamento in favore dell'istituto di credito convenuto delle spese di lite che si liquidano in complessive 4,835,00, oltre spese generali ai 15%, CPA e IVA come per legge, con accollo integrale delle spese a titolo di compenso per l'ausiliario.
Potenza, 18 gennaio 2017

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*